



# COMUNE DI BARBONA

PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma n. 1 – 35040 BARBONA (PD)  
e-mail: [segreteria@comunebarbona.pd.it](mailto:segreteria@comunebarbona.pd.it)  
Tel.: 0425607093 - Fax 0425607291

Barbona, 23 maggio 2023

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS  
[va@PEC.mite.gov.it](mailto:va@PEC.mite.gov.it)

Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per il PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per l'area metropolitana di Venezia e le Province di  
Belluno, Padova e Treviso  
[sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it)

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza  
[sabap-vr@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-vr@pec.cultura.gov.it)

Regione del Veneto  
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico  
e Contenzioso  
[valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

Provincia di Padova – Dirigente Settore Ambiente  
[protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

Provincia di Rovigo – Dirigente Settore Ambiente  
[ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)

**OGGETTO:** [9318] TEP RENEWABLES (BARBONA PV) SRL – Realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 15,48 MWp – potenza in immissione (AC) 13,01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, sito nel Comune di Barbona (PD) – Comuni di localizzazione: Barbona, Sant'Urbano (PD), Rovigo e Lusia (RO): Vescovana (PD) – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii – (Prog. N. V/2023) – OSSERVAZIONE DEL COMUNE DI BARBONA.

**1) VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. C.1) DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 19 LUGLIO 2022 N. 17  
ED ERRONA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE VENETO 19 LUGLIO  
2022 N. 17**

La Società TEP Renewables (Barbona PV) S.r.l. ha previsto la realizzazione di un impianto agrivoltaico in un'area agricola attualmente adibita a frutteto biologico, disposto su un fondo di 32 ettari (in cui si stimano presenti circa 180.000 piante, considerando una distanza interfilare di 3,5 m e una distanza tra pianta e pianta di 35 cm in alcuni filari, di 50 cm in altri filari e in altri di 1,5 mt.), di proprietà dell'Azienda agricola Barbona Chiesa. In particolare, come si evince dal sito "Salute e Suolo – Organismo di controllo e certificazione", l'Azienda ha sottoposto a controllo le sue attività e, considerato il soddisfacimento dei requisiti previsti dal Reg. (UE) 848/2018 e dalla normativa nazionale di settore, in data 12/09/2022 ha ottenuto il relativo certificato.

Orbene, l'intervento in parola si rileva manifestamente illegittimo in quanto fondato su presupposti errati. A tal proposito si rammenta sinteticamente che secondo la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. C), della Legge Regionale Veneto n. 17 del 19 luglio 2022:

*"Ai sensi dell'articolo 1, costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela:*

*(...)*

*C. Agricoltura:*

*1) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L'indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale".*

La Società eccepisce la non applicazione dell'articolo succitato al caso *de quo*, richiamando l'art. 4, comma 3 della predetta legge regionale, il quale prevede che *"Ai fini della realizzazione nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche, ai fini dell'autoconsumo o realizzati in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi, non rilevano: a) gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera C, numero 1, per i soli impianti di tipo agrovoltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche (...)"*. Ai sensi della disposizione su riportata, affinché non rilevino gli indicatori di presunta non idoneità di cui all'art. 3, comma 1, lettera C, n. 1 devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) La realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche (**profilo soggettivo**);

- b) Il fine dell'autoconsumo o la realizzazione in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi (**fine**);
- c) Il mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche.

Con riferimento alla fattispecie in esame, sotto il **profilo soggettivo** (lett. a) la Società TEP Renewables (Barbona PV) S.r.l., non si può configurare né come imprenditore agricolo professionale, né tanto meno come coltivatore diretto o amministrazione pubblica.

Invero, tali finalità non risultano minimamente citate tra le attività che l'atto costitutivo indica di competenza della società in parola.

Atteso quanto sopra e considerata la potenza nominale dell'impianto (pari a 15,48 MWp) si ritiene altresì non poter sussistere il **fine** dell'autoconsumo e nemmeno si evincono i presupposti per poter parlare di comunità energetica (b).

Infine, con riferimento al MANTENIMENTO DELLE **RELATIVE** PRODUZIONI AGROALIMENTARI di qualità o coltivazioni biologiche, si evidenzia che nel progetto presentato dalla ditta si prevede la sostituzione dell'attuale frutteto biologico con erba medica o Medicago sativa L., detta anche erba Spagna, o anche alfalfa. Indicando due diverse fattispecie: "*produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche)*" o "*coltivazioni biologiche*" (c) il legislatore regionale intende dare un peso diverso a due diverse tipologie di produzione: quella "agroalimentare" e quella "non agroalimentare" seppur accomunate dalla tecnica biologica.

L'attuale coltivazione a frutteto dell'area interessata rientra nella definizione di "produzione agroalimentare", come desumibile dalla sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sez. seconda, n. 7195 del 17 luglio 2013, secondo cui per "*prodotto agroalimentare... deve intendersi estesa esclusivamente ai prodotti dell'agricoltura destinati all'alimentazione umana*".

La coltivazione di erba medica non può certamente rientrare nel medesimo concetto di "prodotto agroalimentare" come giuridicamente definito.

Pertanto, la modifica della coltura praticata osta con la previsione normativa del mantenimento delle "relative" produzioni agroalimentari.

In questo senso dispongono anche le "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" approvate dal MITE nel giugno 2022, con preciso riferimento al requisito B1, lettera b) Il mantenimento dell'indirizzo produttivo:

*"Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato.*

*A titolo di esempio, un'eventuale riconversione dell'attività agricola da un indirizzo intensivo (es. ortofloricoltura) ad uno molto più estensivo (es. seminativi o prati pascoli), o l'abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOPG, non soddisfano il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo."*

Si osserva che la dimostrazione del requisito B come indicato nella parte II delle richiamate linee guida, è necessaria per poter classificare un impianto come agrivoltaico, e quindi non ricadere nell'obbligo del regime di asservimento previsto dal comma 2. lettera a), punto 2, dell'art. 4 alla LR n. 17/2022.

Nemmeno può giustificare la realizzazione dell'impianto in parola quanto asserito nella Relazione del Tecnico Agronomo della Ditta proponente laddove definisce il frutteto come "a fine del ciclo produttivo".

La narrazione del tecnico agronomo sentita nella prima conferenza illustrativa, e descritta nel documento relazione pedo agronomica nr. 22-00062-IT-BARBONA-SA-R06, viene smentita da una semplice osservazione delle piante.

Il frutteto è contornato di strade, e la semplice percorrenza delle stesse consente di vedere piante di recente piantumazione e non certo piante a fine ciclo come dichiarato.



Ancora, l'Agronomo dichiara: *“Trattasi di impianti specializzati di circa 15 anni di età che hanno già superato la loro vita utile (dal punto di vista della produttività della coltura) e che si trovano attualmente nella fase discendente della curva della produttività, visto anche che siamo in presenza di un impianto intensivo che, in genere, completa il suo ciclo produttivo nell'arco di circa 15 anni. Pertanto per il conduttore del fondo si trova di fronte ad una scelta improcrastinabile che è quella di provvedere al rinnovo degli impianti, perché continuare la coltivazione in queste condizioni porterebbe, in breve tempo, a non poter compensare neanche i costi di produzione”.*

**La realtà però è ben diversa:** una parte importante del frutteto è stata piantumata da pochi anni.

Peraltro, peculiarità dei grandi frutteti è proprio la non omogeneità dell'età della piantumazione, cosicché quando le piante più vecchie vengono sostituite a rotazione, il frutteto continua a dare frutti.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che nel caso *de quo* trovi applicazione la disciplina dell'art. 3, comma 1, lett. C) della legge regionale Veneto n. 17/2022 e che pertanto l'area individuata non possa ritenersi idonea per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico da parte della Società TEP Renewables (Barbona PV) S.r.l.

## 2) VIOLAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 8, LETT. C-QUATER DEL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021 N. 199.

Nell'area oggetto di intervento insiste l'immobile ricadente nella categoria “Ville venete” denominato “Barchessa Villa Morosini”, di cui all'art. 74 delle Norme Tecniche del PTRC oltre che bene culturale ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” in virtù del provvedimento dichiarativo D.M. del 05 dicembre 1972, ai sensi della legge 01 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico.



Secondo quanto disciplinato dall'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.lgs. 199/2021, tra i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del citato Codice e gli impianti fotovoltaici è prevista **una fascia di rispetto di cinquecento metri.**

Nel concetto di fotovoltaico rientrano altresì gli impianti agrivoltaici, come previsto dal D.L. n. 17/2012 e dall'art. 2 della L.R. Veneto n. 17/2022.

Più precisamente, si può affermare che l'impianto agrivoltaico rappresenta una sub specie del *genus* fotovoltaico in ambito agricolo.

Orbene, nella documentazione presentata la norma predetta non viene minimamente presa in considerazione. Non risulta infatti rispettata la fascia predetta e nemmeno vengono motivate le ragioni della mancata ottemperanza alla disposizione stessa.

Più precisamente l'area di progetto è posta nelle immediate vicinanze della Barchessa "Villa Morosini", in totale violazione della disposizione citata.

Nell'immagine seguente si raffigura l'area interdetta alla costruzione dell'impianto agrivoltaico in considerazione della fascia di rispetto di 500 metri, a partire dal limite nord dell'area soggetta a vincolo.



Di qui le illegittimità di cui all'intitolazione della presente censura.

### 3) VIOLAZIONE DEL REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904 N. 523: REALIZZAZIONE DEL CAVIDOTTO IN SOMMITA' ARGINALE

Il progetto prevede la posa in opera di un cavidotto della lunghezza complessiva di circa 17 km.

In particolare il tracciato interesserebbe:

- Per circa 800 m la strada comunale Via Marconi (ex SP8);
- Per circa 4,2 km la SP 1 in sommità arginale sinistra del fiume Adige;
- l'attraversamento del fiume Adige lungo il ponte che collega il Comune di Barbona al Comune di Lusìa;
- per la parte residua i territori comunali di Lusìa e Rovigo.

A tal proposito si rileva, *in primis*, una carenza documentale sul punto, non essendo espressamente indicato il tragitto che si prevede di seguire con il cavidotto, il lato della strada interessato, il possesso delle relative eventuali autorizzazioni, la profondità di interrimento del cavidotto oltre che le modalità di attraversamento del fiume Adige.

Non solo. Tale posa in opera si pone in contrasto con quanto stabilito dal Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

In particolare, all'art. 96 lettera f) si prevede espressamente che "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di

*quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.*

Come statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il divieto citato all’art. 96 lett. f) ha carattere legale, assoluto e inderogabile (Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 luglio 2009 n. 17784), per cui, anche con riferimento al caso di specie, la posa del cavidotto in sommità arginale dovrà essere posta esternamente alla fascia di rispetto idraulico, individuata in 20 metri dall’unghia arginale del Fiume Adige.

Invero, il mancato rispetto della disposizione citata andrebbe ad inficiare la sicurezza idraulica dell’Adige stesso.

Si consideri, infine, che lungo la strada comunale “Via Marconi”, sul lato est del frutteto, sono piantumati filari di alberi di tiglio. I lavori di interrimento del cavidotto lungo l’asse stradale, comportando l’escavo di trincee oltre il metro di profondità, rischiano di danneggiare le radici degli alberi proprio dalla parte di maggior supporto, indebolendo la stabilità degli stessi, con fondato pericolo di caduta soprattutto nei momenti di maggiore intensità delle condizioni meteorologiche.



#### **4) VIOLAZIONE DELL’ART. 20, COMMA 8, LETT. C-QUATER DEL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021 N. 199 CON RIFERIMENTO ALLA COLLOCAZIONE DELL’ELETTRDOTTO.**

Nella cartografia di progetto viene proposto il passaggio dell’elettrodotta per via Marconi a Barbona nelle immediate vicinanze della Barchessa, bene vincolato ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” in virtù del provvedimento dichiarativo D.M. del 05 dicembre 1972, ai sensi della legge 01 giugno 1939, n. 1089. Si rileva pertanto la mancata osservanza della fascia di rispetto di 500 metri di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199, considerato che l’elettrodotta è parte integrante dell’impianto fotovoltaico.

Altrettanto deve essere rilevato per il passaggio dell’elettrodotta a distanza inferiore ai 500 m dalla Torre Morosini di Lusia (Via Torre, 16, Lusia - RO). CODICE DI CATALOGO NAZIONALE: 0500174201.

ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA: Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Nelle foto i due beni storici interessati: la Barchessa di Barbona e la Torre di Lusia.



**5) VIOLAZIONI DEL DPCM DEL 14/11/1997 PER SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI IMMISSIONE ASSOLUTA E DIFFERENZIALE**

Nella Relazione previsionale di impatto acustico presentata dalla Società proponente si dichiara espressamente che *“dalle simulazioni riportate emerge che in alcuni tratti del cantiere, atto alla realizzazione dell’elettrodotto di connessione, l’impatto acustico verso i recettori potrà superare i livelli di immissione assoluta e differenziale, imposti di cui al DPCM del 14/11/97”* prevedendo che *“in tali circostanze, preliminarmente all’avvio delle attività di cantiere, dovrà essere richiesta al sindaco, specifica deroga al superamento di tali limiti”*.

Orbene, la collocazione dell’impianto agrivoltaico oggetto di esame è prevista nel pieno centro abitato di Barbona.

Considerato che l’inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, il Sindaco, prima di provvedere al rilascio di qualsivoglia autorizzazione, disporrà tutte le verifiche opportune al fine di tutelare la salute pubblica sotto il profilo della tutela dell’inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni.

**6) OMESSA CONSIDERAZIONE DEL CONTESTO RURALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL COMUNE DI BARBONA.**

**OMESSA VALUTAZIONE DEL CONO VISUALE DALLA STRADA ARGINALE SP1 INDICATO NEL PRG COMUNALE.**

Il Comune di Barbona ha una superficie di 8,5 kmq ed una popolazione di 570 abitanti.

In provincia di Padova, Barbona rappresenta il più piccolo Comune per numero di popolazione e il terz’ultimo per estensione davanti solo a Battaglia Terme e a Noventa Padovana.

Il territorio è costituito da una striscia di terra pianeggiante che si sviluppa ai piedi dell’argine sinistro del fiume Adige.



L'asta fluviale si dilunga, da ovest a est, per 7 km e si eleva in altezza per 11 metri rispetto al piano di campagna.

La sezione arginale presenta un profilo obliquo, discendente a gradoni, dalla sommità fino all'unghia dove l'argine incontra il piano di campagna.

La sommità arginale dell'intero tratto arginale citato, è percorsa dalla Strada Provinciale 1, su cui campeggiano da più di trent'anni i cartelli di strada paesaggistica.

Negli ultimi decenni si sono aggiunti percorsi pedonali nelle banche intermedie.

Volendo dare un'immagine esplicativa del contesto ambientale in cui ci si trova si può dire che siamo di fronte ad un "anfiteatro naturale" dove la campagna rappresenta la platea e dove l'altura arginale costituisce la tribuna dalla quale si può ammirare, ogni giorno, lo spettacolo unico di un paesaggio rurale, pressoché integro, ravvivato dai colori delle coltivazioni dei campi, poco cementificato e poco segnato/contaminato dallo sviluppo e dall'antropizzazione.

A Barbona non ci sono poli industriali, discariche, antenne radio, superstrade o autostrade, centri commerciali e nessun mega impianto...

La visione del paesaggio dall'alto dell'argine risulta più ampia e profonda fino a comprendere, nei giorni più limpidi, anche la skyline dei rilievi dei Colli Euganei, situati più a nord.




Uno spettacolo quello visto dall'argine che ha l'unico difetto di essere gratuito e quindi spinge più di qualcuno a pensare che non abbia alcun valore per il semplice fatto che non costa nulla.

Orbene, atteso quanto sopra, la realizzazione dell'impianto in questione, come desumibile dalla documentazione agli atti, produrrebbe impatti negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale. Di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato.

Invero, la campagna interessata dal progetto, situata in fronte all'Adige, nel centro del paese, si identifica con la storia della comunità e risulta dedicata alla piantagione da immemore tempo.

Il sito risulta avviato ad un utilizzo agricolo già dalla carta catastale del **Retratto del Gorzon** che rappresenta la situazione del luogo nel 1566. Tale documento storico è firmato dal “*pubblico perito catasticatore Hercole Peretti questo dì 20 gienaro 1633 in Este*”, e fu commissionato nel cinquecento dal rettorato dei “Beni Inculti” di Venezia. Si tratta in realtà della trasposizione di una precedente carta andata perduta, redatta attorno al 1566 dal perito Antonio Glisenti detto “Il Magro”.

## LA CARTA CATASTALE DEL RETRATTO DEL GORZON (1566)



Più distintamente sono documentate piantagioni nel sito nelle mappe del **Catasto Napoleonico (1811)** e del **Catasto Austriaco (1845)**.

Mappe Catasto Napoleonico (Anno 1811)



Mappe Catasto Napoleonico (Anno 1811)




Catasto Austriaco | Mappe I Serie (Anno 1845)



Il parco agrivoltaico risulta, pertanto, del tutto estraneo tanto al paesaggio rurale che alle tradizioni locali e non facendo parte della storia del paesaggio di Barbona, **rappresenta un elemento incongruo** che compromette terreni di pregio sotto il profilo paesaggistico; l'impianto progettato, che insiste complessivamente su circa trentadue ettari, sottrae "paesaggio" e identità ai luoghi e trattandosi di una vasta superficie vi è il concreto rischio di abbandono definitivo della sua connotazione agricola esponendo il contesto ad una definitiva modificazione (le future trasformazioni trovano giustificazione in quelle già avvenute).

Non solo. L'impianto risulterebbe visibile, in tutta la sua estensione, dalla strada provinciale SP1, che si eleva in altezza rispetto il sito di progetto di circa 11 metri.

Nella cartografia del Piano Regolatore Generale si indica con il simbolo ">" la presenza di un cono visuale proprio nella strada arginale posta di fronte all'area individuata per l'installazione dell'impianto. I coni visuali, laddove esistenti e segnalati, sono aree particolarmente vocate di un Comune per essere un punto di osservazione per l'intera prospettiva del territorio circostante.



Anche per queste aree è prevista una limitazione all'installazione di impianti di pannelli fotovoltaici.

La stessa Legge Regionale Veneto 19 luglio 2022 n. 17, all'art. 3, comma 1 lett. a.2) prevede espressamente, la presunta **non idoneità** alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle "zone all'interno di **coni visuali** in cui l'iconografia e l'immagine storicizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare...".

Nel caso specifico, l'impianto fotovoltaico si imporrà da sfondo "finitimo" rispetto all'area in cui insiste la barchessa, la quale rappresenta il polo identitario del Paese, attorno alla quale la comunità delle origini è andata ad insediarsi.



Le mitigazioni proposte a nulla servono, considerata l'altezza del cono visuale, ed anzi costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto e di alterazione delle ampie visuali aperte che costituiscono l'ambito del territorio comunale.

Il rapporto di intervisibilità tra impianto (compreso di opere complementari, accessorie e di connessione), Barchessa e fiume Adige contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'immobile tutelato e della relativa area di rispetto oltre che dell'area di rispetto del fiume; il progetto nel suo complesso contribuisce a determinare una maggiore frammentazione della campagna, costituendo una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

Una perdita di valore paesaggistico che rischia di riverberarsi sul valore degli immobili circostanti che potranno subire un sensibile deprezzamento e che rischia di deprimere mortalmente anche le già poche e combattute attività insediate. Su via Marconi, a margine del frutteto biologico, insistono numerose abitazioni e un agriturismo a cui non gioverà certo il cambio di scenario con lo stravolgimento del panorama circostante.



Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che l'intervento proposto riconducibile all'impianto agrivoltaico, alle cabine di trasformazione e al tracciato del cavidotto, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, come si può apprezzare nel seguente quadro di raffronto.

## QUADRO DI RAFFRONTO

**PRIMA:**



**DOPO:**



\*

## **CONCLUSIONI**

Considerate le censure sopra riportate, il Dott. Francesco Peotta, nella Sua qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Barbona, chiede il rigetto dell'istanza presentata dalla Società TEP Renewables (Barbona PV) S.r.l. relativamente alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 15,48 MWp nel Comune di Barbona, siccome affetto da palesi violazioni delle disposizioni di legge, eccesso di potere e manifesta contraddittorietà con il contesto rurale del territorio comunale.

IL SINDACO  
**Francesco Peotta**